

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AFRICAMICA ETS"



Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1. Denominazione

1. E' costituito ai sensi della legislazione nazionale italiana, l'Ente avente forma giuridica di Associazione di volontariato denominato "AFRICAMICA - Libera Associazione per l'ascolto, la collaborazione e la cooperazione con i popoli dell'Africa e dei paesi in via di sviluppo – ETS (di seguito "Associazione") in breve "Africamica ETS" operante ai sensi del codice civile e del Dlgs 117/2017 (codice del terzo settore) e sue successive modifiche.

Art. 2. Sede

1. L'Associazione ha sede legale e di rappresentanza in Arezzo,

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

Art. 3. Durata

1. La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 4. Oggetto associativo: finalità e settori

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

n) *cooperazione allo sviluppo*, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del *commercio equo e solidale*, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del terzo settore.

L'Associazione, che non ha fini di lucro né diretti né indiretti, si propone di promuovere, organizzare e sviluppare rapporti di conoscenza, di collaborazione e di cooperazione con i popoli dell'Africa e dei paesi in via di sviluppo, favorendo ed

assecondando le condizioni più favorevoli a processi di sviluppo sociale ed economico dei vari paesi, partendo dalla Sierra Leone, nella quale sono in corso importanti progetti volti alla creazione di strutture per anziani e bambini.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- promuovere e favorire la conoscenza storica, geografica ed ambientale dei vari paesi anche attraverso lo scambio di visite e di conoscenze e la realizzazione di forme di gemellaggio;
- sviluppare rapporti di collaborazione con le realtà istituzionali, culturali ed imprenditoriali dei vari paesi, nella prospettiva di concorrere a forme sempre più concrete di crescita complessiva delle varie realtà;
- contribuire alla formazione, in Italia o in altri paesi, di giovani particolarmente capaci e meritevoli attraverso l'istituzione di borse di studio o altre iniziative formative di sostegno;
- predisporre e finanziare progetti specifici, anche in collaborazione e/o partenariato con altre realtà pubbliche e private, mediante l'accesso e la partecipazione a bandi promossi da Enti, Istituzioni, Fondazioni ecc.;
- promuovere iniziative autonome o in partecipazione con altre associazioni finalizzate alla raccolta di fondi per il finanziamento dei progetti di sviluppo quali sottoscrizioni, incontri conviviali, piccoli "mercati" per l'alienazione di prodotti provenienti da lasciti o donazioni, cene sociali ecc.;
- sviluppare ed intensificare la collaborazione con le varie ONG operanti nei paesi dell'Africa e dei paesi in via di sviluppo, in particolare con l'ISCOS Toscana, che opera nel mondo in favore della cooperazione e della solidarietà internazionale;
- organizzare stage ed interscambi culturali con realtà analoghe, anche promuovendo o partecipando a partenariati per la realizzazione di progetti specifici;
- patrocinare e promuovere convegni, colloqui, incontri, riunioni scientifiche su temi coerenti con il presente statuto;
- offrire consulenze e collaborazioni ad enti pubblici e/o associazioni private dei vari paesi, nonché la supervisione su progetti volti a favorire la crescita civile, culturale e materiale delle popolazioni africane o dei paesi in via di sviluppo;
- stabilire rapporti di collaborazione e scambio, attraverso protocolli di intesa e/o convenzioni, con altre Associazioni, Enti pubblici e privati, istituzioni di qualsivoglia natura, nonché accettare patrocini;
- esercitare attività di beneficenza.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art. 5. Interpretazione

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati.
2. Lo statuto è interpretato conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di interpretazione della legge e del contratto.

Titolo II - Gli associati

Art. 6. Categorie di associati

1. Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) associati ordinari;
- b) associati sostenitori;
- c) associati onorari.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 148 del Tuir, è espressamente esclusa la temporaneità dell'associato alla vita associativa.

3. Chiunque intenda essere ammesso quale associato ha l'onere di presentare all'Associazione domanda di ammissione in forma scritta o telematica.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Capo I - Associati ordinari

Art. 7. Requisiti

1. Può essere associato ordinario ciascuna persona fisica, cittadino italiano o straniero o apolide, senza distinzione di sesso, etnia, cultura, lingua o religione, che dia prova di condividere le finalità perseguite dall'Associazione.

2. Gli associati sono tenuti al pagamento annuale della quota associativa e a rispettare lo Statuto.

Capo II - Associati sostenitori

Art. 8. Requisiti

1. Può essere associato sostenitore ciascuna persona fisica, cittadino italiano o straniero o apolide, senza distinzione di sesso, etnia, cultura, lingua o religione, che dia prova di condividere le finalità perseguite dall'Associazione.

2. Gli associati sostenitori sono tenuti al pagamento annuale della quota pari a cinque volte la quota associativa.

Capo III - Associati onorari

Art. 9. Requisiti

Può essere associato onorario ciascuna persona fisica, cittadino italiano o straniero o apolide, senza distinzione di sesso, etnia, cultura, lingua o religione, dotato di comprovata competenza culturale o professionale e che abbia messo le proprie competenze al servizio dell'Associazione o delle finalità da essa perseguite.

Capo IV - Disposizioni comuni

Art. 10. Diritti e doveri degli associati

Gli associati sono titolari del diritto di intervento e del diritto di voto, attivo e passivo in assemblea e hanno diritto di ottenere informazioni in ordine all'attività posta in essere dall'Associazione. esaminare i libri sociali con preavviso di almeno 15 giorni al presidente; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse

dall'associazione; concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate

Art. 11. Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato non è trasmissibile e si perde al verificarsi delle seguenti cause:

- a) recesso;
- b) morte;
- c) decadenza per morosità;
- d) esclusione per indegnità.

2. Il recesso da parte dell'associato deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto alla scadenza dell'esercizio associativo in corso, purché la comunicazione sia stata spedita almeno tre mesi prima.

3. La morte dell'associato non determina il trasferimento della qualità di associato agli eredi.

4. La decadenza dell'associato per morosità è disposta dal consiglio direttivo qualora l'associato non abbia pagato la quota associativa per due anni consecutivi. La delibera di esclusione per morosità ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento da parte dell'associato escluso di raccomandata a. r. contenente la relativa comunicazione; entro i suddetti trenta giorni, l'associato escluso può depositare ricorso contro la delibera di esclusione all'assemblea o al collegio dei arbitri ovvero può provvedere al pagamento delle proprie pendenze.

5. L'esclusione dell'associato per indegnità è disposta dal consiglio direttivo qualora l'associato abbia adottato un comportamento palesemente e gravemente contrastante con le finalità dell'Associazione. La delibera di esclusione per indegnità ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento da parte dell'associato escluso di raccomandata a. r., contenente la relativa comunicazione; entro i suddetti trenta giorni, l'associato escluso può depositare ricorso contro la delibera di esclusione innanzi all'assemblea.

Art. 12. Quota associativa

1. L'ammontare della quota associativa è stabilito dal consiglio direttivo.

Art. 13. Volontari

1. I volontari sono le persone fisiche che prestano liberamente e gratuitamente la propria attività presso l'Associazione. I volontari sono riconosciuti come componente essenziale dell'Associazione.

2. Requisiti, modalità di ammissione, diritti e doveri dei volontari sono stabiliti dall'assemblea in sede di istituzione e disciplina dello status di volontario secondo quanto previsto dal Codice del terzo settore.

Titolo III Organi

Art. 14. Elenco

1. Per l'esercizio delle proprie competenze, l'Associazione si avvale dei seguenti organi:

- a) assemblea;
- b) Presidente;
- c) Consiglio Direttivo;
- d) Organo di controllo se obbligatorio per legge.

L'ordinamento dell'Associazione è ispirato a principi di democraticità, trasparenza e pluralismo.

Capo I - Assemblea

Art. 15. Natura e composizione

1. L'assemblea è organo necessario dell'Associazione.
2. L'assemblea è organo collegiale composto da tutti gli associati.
3. L'assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria a seconda dell'oggetto delle deliberazioni.

Art. 16. Competenze

1. All'assemblea è attribuito il potere deliberativo nelle materie riservate alla sua competenza dallo statuto.

2. L'assemblea in sede ordinaria delibera:

- a) sull'approvazione delle linee di indirizzo annuali o pluriennali;
- b) sull'approvazione del bilancio d'esercizio;
- c) sull'elezione del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e revisione se obbligatori per legge;
- d) sulla revoca di Presidente, membri del Consiglio Direttivo, revisori, arbitro
- e) sull'esperimento dell'azione di responsabilità contro Presidente, amministratori, revisori ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore;
- f) sull'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- g) sull'esclusione degli associati;
- h) sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

3. L'assemblea in sede straordinaria delibera:

- a) sulle modalità di nomina dei componenti degli organi direttivi e di controllo;
- b) sulle modificazioni dello statuto;
- c) sullo scioglimento, fusione, trasformazione, scissione dell'Associazione;
- d) sulla nomina dei liquidatori;
- e) sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 17. Funzionamento

1. L'assemblea esercita le proprie competenze collegialmente secondo le regole di seguito indicate.

2. L'assemblea può essere convocata dal Presidente dell'Associazione o dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritengano opportuno. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente, per l'approvazione del bilancio, e una ulteriore volta entro la chiusura dell'esercizio in corso. L'assemblea deve essere convocata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati entro dieci giorni dalla richiesta. L'assemblea è convocata nel territorio della Repubblica Italiana mediante avviso contenente l'indicazione di giorno, ora e luogo dell'adunanza sia in prima convocazione sia in seconda convocazione e l'indicazione dell'ordine del giorno, insieme al modulo per la delega di voto entro dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, l'avviso deve essere pubblicato nel sito web o nel giornale dell'Associazione ovvero deve essere comunicato a tutti gli associati con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; in assenza di convocazione ovvero in presenza di convocazione irregolare, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti gli

associati.

3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal Segretario Generale o, in ulteriore mancanza, dalla persona eletta dalla maggioranza degli intervenuti.

4. Ciascun associato ha diritto di intervento e ha diritto ad un solo voto. Il diritto di intervento può essere esercitato dall'associato:

a) mediante partecipazione diretta all'assemblea;

b) mediante partecipazione indiretta all'assemblea per corrispondenza o per via telematica sempreché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

c) a mezzo rappresentante che presuppone il conferimento di delega scritta ad altro associato che, complessivamente, non può rappresentare in assemblea più di tre associati.

5. L'assemblea ordinaria in prima convocazione richiede il quorum costitutivo della metà degli associati e il quorum deliberativo della maggioranza degli intervenuti; l'assemblea ordinaria in seconda convocazione non richiede alcun quorum costitutivo e richiede il quorum deliberativo della maggioranza degli intervenuti; l'assemblea straordinaria in prima convocazione richiede il quorum costitutivo dei due terzi degli associati e il quorum deliberativo dei due terzi degli intervenuti; l'assemblea straordinaria in seconda convocazione richiede il quorum costitutivo di un terzo degli associati e richiede il quorum deliberativo dei due terzi degli intervenuti. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

Capo II - Presidente

Art. 18. Competenze

1. Al Presidente è attribuito il potere di rappresentanza legale, interna ed esterna, sostanziale e processuale, dell'Associazione e il potere di convocare l'assemblea e il Consiglio Direttivo. E' eletto dall'assemblea.

2. Il Presidente può delegare totalmente o parzialmente il potere di rappresentanza ai componenti il Consiglio Direttivo. In caso di delega del potere di rappresentanza, si presume che il Presidente conservi il potere di rappresentanza disgiuntamente con la persona fisica delegata, salvo patto contrario. In caso di delega del potere di rappresentanza a più persone fisiche, si presume che esse abbiano facoltà di esercitare il potere di rappresentanza disgiuntamente tra loro, salvo patto contrario.

3. La decisione di delega deve essere comunicata dal Presidente al Consiglio Direttivo, che ne prende atto e ne recepisce il contenuto nella prima riunione utile successiva alla decisione. Al Vice Presidente è affidata la funzione surrogatoria e di supplenza del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Capo III - Consiglio Direttivo

Art. 19. Natura e composizione

1. Il Consiglio Direttivo è organo necessario dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è organo collegiale composto da un numero dispari di persone fisiche compreso tra tre e nove, escluso il presidente, elette dall'assemblea tra gli associati

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e ciascun amministratore è rieleggibile.

Art. 20. Competenze

1. Al Consiglio Direttivo è attribuito il potere di amministrazione dell'Associazione e il potere consultivo e di indirizzo generale in tutte le materie.

Sono *compiti* del consiglio direttivo tra gli altri:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le sue *deliberazioni* sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di tre assenze consecutive non giustificate il consigliere decade dalla carica e può essere sostituito attingendo dalla lista dei non eletti partendo dal primo o, in mancanza, indicando elezioni suppletive. Qualora decada la maggioranza dei consiglieri sarà necessario indire nuove elezioni per la nomina del nuovo consiglio direttivo.

Art. 21. Segretario Generale

Il Consiglio Direttivo può nominare il Segretario Generale il quale avrà il compito di cooperare con il Presidente nell'amministrazione dell'Associazione, e di compiere direttamente tutti gli atti relativi alla vita dell'Associazione stessa.

Il Segretario Generale cura la contabilità dell'Associazione.

Capo IV – Organo di controllo e revisione dei conti

Art. 22 L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza

delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 23 Responsabilità dei componenti degli organi direttivi e di controllo

1. I componenti degli organi direttivi e di controllo sono civilmente responsabili del loro operato verso l'Associazione secondo le norme del mandato e sono tenuti al risarcimento del danno quando non adempiano ai doveri ad essi imposti dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.

2. Se l'organo di controllo è collegiale, la responsabilità civile dei relativi componenti è solidale, ma la responsabilità non si estende al componente che abbia manifestato il proprio dissenso e lo abbia fatto annotare negli appositi verbali.

3. L'azione di responsabilità contro i componenti degli Organi di Amministrazione e di controllo è deliberata dall'assemblea ordinaria ed è esercitata dagli altri componenti degli organi o, in mancanza, dall'associato che si faccia parte diligente con ricorso all'assemblea; nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti degli organi non hanno diritto di voto.

Titolo IV - Disposizioni patrimoniali

Art.24 Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili non registrati di proprietà dell'Associazione;

b)riserve costituite con utili o avanzi di gestione;

c)donazioni accettate;

d)eredità accettate con beneficio di inventario.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote associative;

b) contributi corrisposti da tutte le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, locali, nazionali o internazionali che vogliano contribuire alla sua attività;

c) entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 5 del codice del terzo settore indicate nel presente statuto, nonché da quelle secondarie di cui all'art. 6 del codice del terzo settore e da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del codice del terzo settore.

d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio dell'Associazione e non contrasti con quanto previsto dal Codice del terzo settore.

Il patrimonio è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art.25 . Esercizio associativo

1. L'esercizio associativo inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno solare.

Art.26. Bilancio d'esercizio e sua approvazione

1. Il bilancio d'esercizio, redatto dal Consiglio direttivo, è il documento contabile che deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione e il risultato economico d'esercizio.
2. viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
3. Il Consiglio direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 4 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui
L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui
L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

Art. 27 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 28 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.